



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF001

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 14

OGGETTO	LEGGE DI BILANCIO 2019 – NOVITA' IN SINTESI
RIFERIMENTI	LEGGE N. 145 DEL 30/12/2018 (IN G.U. 302 DEL 31/12/2018 (SUPPL. ORD. N. 62)
CIRCOLARE DEL	07/01/2019

Sintesi: recentemente è stata approvata la Legge di Bilancio 2019, in G.U. N. 302 del 31/12/2018, entrata in vigore il 1/01/2019.

Di seguito le novità fiscali intervenute, riassunte in forma tabellare.

CO.	OGGETTO	SINTESI												
2	Blocco aumenti IVA e accise	<div>E' disposta la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2019.</div> <table><tr><td></td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr><tr><td>Aliquota IVA agevolata</td><td>10%</td><td>13%</td><td>13%</td></tr><tr><td>Aliquota IVA ordinaria</td><td>22%</td><td>25,2%</td><td>26,5%</td></tr></table>		2019	2020	2021	Aliquota IVA agevolata	10%	13%	13%	Aliquota IVA ordinaria	22%	25,2%	26,5%
	2019	2020	2021											
Aliquota IVA agevolata	10%	13%	13%											
Aliquota IVA ordinaria	22%	25,2%	26,5%											
3	Aliquota Iva dispositivi medici	L'aliquota IVA ridotta del 10% (n. 114) Tab. A/III Dpr 633/72) è applicabile anche ai dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, prevenzione delle malattie e trattamenti medici/veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata ex Regolamento UE n. 2017/1925												
4	Iva agevolata prodotti di panetteria	L'aliquota Iva agevolata del 4% viene estesa ad alcuni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane (destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune)												
5 e 6	Accise sui carburanti	E' soppresso l'aumento delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usati come carburanti.												
7 e 8	Interessi passivi delle imprese immobiliari	Nelle more della revisione della fiscalità delle imprese immobiliari, per le società esercenti attività immobiliare in via prevalente, non si applicano le disposizioni del ROL (art. 96 Tuir) agli interessi passivi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (trova cioè applicazione l'art. 1 c. 36 L. 244/2007)												
9-11	Estensione del "Regime forfetario" (Minimi)	<div>Con modifica delle disposizioni di cui alla L. 190/2014, sono modificati i requisiti per l'accesso al regime forfetario, disponendo:</div> <ul style="list-style-type: none">▪ l'innalzamento della soglia di ricavi/compensi dell'anno precedente ad € 65.000 per qualsiasi tipologia di attività▪ la eliminazione dei requisiti d'accesso (diversi alla soglia dei ricavi di cui sopra), tra cui i limiti:<ul style="list-style-type: none">- di € 5.000 di spesa sostenuta per lavoro dipendente/co.co.co. e lavoro accessorio- di € 20.000: del costo dei beni strumentali- del possesso di reddito di lavoro dipendente assimilato nell'anno precedente▪ la modifica di alcune cause ostative, tra cui:<ul style="list-style-type: none">a) il controllo diretto/indiretto di Srl (anche non in trasparenza fiscale) ed associazioni in partecipazioneb) l'esercizio dell'attività d'impresa/professionale prevalentemente nei confronti dell'attuale datore di lavoro o di chi è stato tale nei 2 anni precedenti (o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi ultimi). <div>Per i soggetti che hanno avuto accesso al regime dei minimi nel 2015 è ammesso fruire del regime start-up per l'anno 2019 (ultimo periodo del quinquennio)</div>												
12	IMU su immobili strumentali	<div>La modifica interviene sul D.lgs. 23/2011 al fine di:</div> <ul style="list-style-type: none">✓ innalzare dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dell'IMU dall'Irpef/Ires✓ dovuta sugli immobili strumentali.												

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

13-16	Compensi per attività di lezioni private e ripetizioni	<p>Dal 2019 i compensi percepiti per attività di lezioni private e ripetizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- esercitata da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado- sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota pari al 15% (è ammesso optare per la tassazione ordinaria). <p>I docenti devono comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l'esercizio dell'attività extra professionale didattica per la valutazione di eventuali incompatibilità.</p>								
17-22	Imposta sostitutiva per imprese individuali e esercenti arti e professioni (FLAT TAX)	<p>Dal 1/01/2020 è previsto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ introduzione di una imposta sostitutiva di IRPEF/IRAP pari al 20% applicata al reddito (determinato in modo analitico) per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con ricavi/compensi compresi tra € 65.001 e € 100.000 (da ragguagliare a periodo) conseguiti nel periodo d'imposta precedente▪ i contribuenti sono esonerati dall'applicazione dell'IVA e relativi adempimenti▪ sui compensi non viene applicata la ritenuta d'acconto▪ non è prevista alcuna agevolazione contributiva▪ è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica <table><tr><th>SOGGETTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA</th></tr><tr><td>Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali Iva/regimi forfetari di determ. del reddito</td></tr><tr><td>Soggetti non residenti (salvo quelli che sono residenti in uno Stato UE/SEE e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto)</td></tr><tr><td>Soggetti che in via esclusiva/prevalente effettuano cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi di cui al D.L. 331/1993</td></tr><tr><td>Imprenditori/professionisti che</td></tr><tr><td>✓ partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari</td></tr><tr><td>✓ controllano (direttamente o indirettamente) Srl o associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente</td></tr><tr><td>Soggetti che esercitano l'attività d'impresa/professionale prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o di soggetti a questi ultimi riconducibili, direttamente o indirettamente.</td></tr></table>	SOGGETTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali Iva/regimi forfetari di determ. del reddito	Soggetti non residenti (salvo quelli che sono residenti in uno Stato UE/SEE e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto)	Soggetti che in via esclusiva/prevalente effettuano cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi di cui al D.L. 331/1993	Imprenditori/professionisti che	✓ partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari	✓ controllano (direttamente o indirettamente) Srl o associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente	Soggetti che esercitano l'attività d'impresa/professionale prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o di soggetti a questi ultimi riconducibili, direttamente o indirettamente.
SOGGETTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA										
Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali Iva/regimi forfetari di determ. del reddito										
Soggetti non residenti (salvo quelli che sono residenti in uno Stato UE/SEE e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto)										
Soggetti che in via esclusiva/prevalente effettuano cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi di cui al D.L. 331/1993										
Imprenditori/professionisti che										
✓ partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari										
✓ controllano (direttamente o indirettamente) Srl o associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente										
Soggetti che esercitano l'attività d'impresa/professionale prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o di soggetti a questi ultimi riconducibili, direttamente o indirettamente.										
23-26	Riporto delle perdite per i soggetti Irpef	<p>Con modifica dell'art. 8 Tuir, in relazione alle perdite fiscali è prevista</p> <ul style="list-style-type: none">✓ l'estensione ai soggetti Irpef dell'attuale regime previsto per le società di capitali✓ accompagnato da un regime transitorio fino al 2020. <p>In particolare, l'utilizzo delle perdite pregresse:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ per i contribuenti diversi dalle società di capitali: società di persone, persone fisiche ed ENC▪ indipendentemente dal regime contabile (contabilità ordinaria o semplificata) potrà avvenire nei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none">- del 40% del reddito di impresa nel 2018 e 2019- del 60% del reddito di impresa nel 2020- dell' 80% del reddito di impresa a regime. <p>mentre le perdite generate nei primi 3 esercizi di impresa sono utilizzabili al 100%.</p> <p>Ciò implica le seguenti modifiche relativamente alle perdite di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <u>imprese in contabilità semplificata</u>: le perdite dell'anno<ul style="list-style-type: none">- non saranno più utilizzabili a compensazione con altri redditi, del medesimo periodo, che non siano anch'essi d'impresa (da quadro RH o RF)- saranno però riportabili agli esercizi successivi senza limiti temporali ed utilizzabili entro i limiti definiti dalla modifica normativa;▪ <u>imprese in contabilità ordinaria</u>: le perdite di periodo<ul style="list-style-type: none">- non scadranno dopo 5 anni- non saranno più utilizzabili integralmente se diverse da quelle dei primi 3 periodi								
27	Detrazione Irpef per i cani guida	<p>La misura della detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida aumenta da €. 516,46 ad€. 1.000 (nel limite dello stanziamento di spesa di €. 510.000 per il 2020 e di €. 290.000 annui dal 2021)</p>								

28-34	Tassazione agevolata degli utili reinvestiti	<p>Dal periodo 2019 i soggetti imprenditori potranno fruire:</p> <ul style="list-style-type: none"> della riduzione dell'aliquota (Ires o Irpef) di 9 punti sul reddito complessivo netto per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione nei limiti dell'importo corrispondente all'incremento di: <ul style="list-style-type: none"> degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 (esclusi immobili e veicoli non strumentali) del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato (deve verificarsi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti rispetto a quelli assunti al 30/09/2018). <p>Riporto eccedenza: il reddito agevolato sarà utilizzabile nei limiti del reddito imponibile dell'anno e l'eventuale eccedenza sarà riportabile agli esercizi successivi.</p> <p>La disposizione si applica anche alle imprese in contabilità semplificata purché sia predisposto un apposito prospetto da cui risultino la destinazione dell'utile a riserva e le vicende di tale riserva.</p>
35-50	Web tax	<p>Dal 2019 è istituita una imposta sui servizi digitali con aliquota del 3%.</p> <p>Il tributo si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa che (singolarmente o a livello di gruppo) nel corso di un anno solare realizzano congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati \geq €. 750 milioni b) un ammontare di ricavi derivanti dai servizi digitali realizzati in Italia \geq €. 5,5 milioni. <p>È abrogata l'analogo imposta introdotta dalla legge di bilancio 2018</p>
51-52	Ires degli enti senza scopo di lucro	<p>E' soppressa la riduzione al 50% dell'Ires (dal 12% all'ordinario 24%) dovuta da determinati enti non a scopo di lucro (art. 6 Dpr 601/73).</p> <p>Il calcolo dell'acconto per il 2019 va effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall'applicazione della nuova disciplina</p>
53-54	Fattura elettronica operatori sanitari	<p>Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS per l'elaborazione del 730 precompilato non possono (in precedenza si trattava di una facoltà) emettere in formato elettronico per quelle i cui dati sono da inviare al Sistema TS.</p> <p>Le informazioni fiscali trasmesse al citato STS possono essere utilizzate solo dalle Pa per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva</p>
55	Bonus adeguamento tecnologico invio telematico corrispettivi	<p>E' modificata la disciplina del contributo per l'acquisto/adattamento degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (introdotta per obbligo dal 1/07/2019, differita al 1/01/2020 per i soggetti con volume d'affari $<$ €. 400.000):</p> <ul style="list-style-type: none"> sarà concesso direttamente al contribuente obbligato all'invio telematico nella forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione nel mod. F24 (non più quale sconto riconosciuto dal fornitore, il quale recuperava tale importo quale credito compensabile nel mod. F24)
56	Fatturazione nei contratti di sponsorizzazione	<p>E' soppressa la disposizione dell'art. 10, c. 02, DL 119/2018 secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli obblighi di fatturazione/registrazione per i contratti di sponsorizzazione/pubblicità degli enti sportivi dilettantistici (ASD ed SSD) in regime forfettario L. 398/91 sono adempiuti dai cessionari.
57-58	Bonus caro petrolio	<p>Va ritenuta implicitamente abrogata la norma che, dal 2019, disponeva la riduzione del 15% del credito d'imposta (che spetta nella misura preesistente) a favore degli autotrasportatori, in relazione all'aumento dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante.</p>
59	Cedolare secca per locazioni di immobili cat. C/1	<p>Per i nuovi contratti stipulati nel 2019 è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili classificati C/1, di superficie fino a 600 mq. <p>In base alla normativa vigente la cedolare secca è riservata ai soli immobili abitativi.</p>

60-65 e 229	Iper ammortamento: proroga e rimodulazione	<p>E' disposta la proroga, con modifiche, delle agevolazioni già previste dalla L. 232/2016 (già oggetto di proroga ad opera della L. 205/2017), riguardanti gli investimenti in beni materiali/immateriali funzionali alla trasformazione in chiave Industria 4.0.</p> <p>In particolare è introdotta la seguente rimodulazione della maggiorazione del costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> nella misura del 170%: per investimenti fino a € 2,5 milioni nella misura del 100%: per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro nella misura del 50%: per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro zero per gli investimenti eccedenti il limite di € 20 milioni. <p>Per gli investimenti in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (all. B L. 232/2016), è prevista la proroga della maggiorazione del 40% per il 2019.</p> <p>L'agevolazione è estesa agli investimenti in tali beni effettuati entro il 31/12/2020, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31/12/2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.</p>
66	Estromissione agevolata immobili strumentali	<p>Viene riproposta la procedura di estromissione agevolata di cui all'art. 1 c. 121 L. 208/2015 relativa agli immobili strumentali posseduti dall'imprenditore individuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'esclusione della sfera imprenditoriale viene estesa agli immobili posseduti al 31/10/2018 da effettuare entro il 31/05/2019, con effetti fiscali da retrodatare al 1/01/2019 <p>i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dell'8% sono effettuati, rispettivamente, entro il 30/11/2019 e il 16/06/2020.</p>
67	Proroga detrazione per interventi di efficienza energetica	<p>E' prorogata al 31/12/2019 la detrazione Irpef per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili o parti comuni condominiali, nella versione modificata a decorrere dal 2018.</p> <p>La detrazione opera con una aliquota diversificata a seconda della tipologia di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> 50% o 65% per le spese sostenute su singole unità immobiliari maggiorata fino ad un massimo dell'85% per le spese su parti comuni condominiali. <p>e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.</p> <p>Dal 2020 tali interventi rientreranno nell'alveo delle previsioni dell'art. 16-bis lett. h) TUIR.</p>
67	Proroga detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia	<p>E' prorogata al 31/12/2019 la detrazione del 50%, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per le spese per interventi di ristrutturazione edilizia (nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare).</p> <p>A decorrere dal 2020, la legislazione vigente (art. 16-bis del TUIR) prevede si torni alla detrazione "a regime", pari al 36% fino a un importo complessivo di spesa non superiore a € 48.000 per unità immobiliare.</p>
67	Proroga Bonus mobili	<p>E' prorogata al 31/12/2019 la detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo) per le spese sostenute (fino ad massimo di € 10.000 per unità immobiliare):</p> <ul style="list-style-type: none"> per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di precedente ristrutturazione. <p>Le opere devono essere iniziate a decorrere dal 1/01/2018 ed il limite di € 10.000 va calcolato al netto di eventuali spese sostenute nell'anno 2018 già detratte.</p>
68	Proroga Bonus verde	<p>E' disposta la proroga al 31/12/2019 della detrazione IRPEF del 36% delle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici residenziali, unità residenziali e pertinenze/recinzioni (incluse coperture a verde e giardini pensili) per la realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi <p>incluse le connesse spese di progettazione e manutenzione.</p> <p>La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali, si applica con un tetto massimo di spesa di € 5.000 per unità immobiliare; analogo autonomo plafond di spesa si applica per le spese sostenute sulle parti comuni condominiali esterne agli edifici.</p>
69	Cooperative Finanziamenti soci	<p>E' prorogata al 31/12/2023 l'applicazione dell'art. 112 c. 7 D.lgs 358/93 (Testo unico legge bancaria) il quale prevede che le cooperative esistenti al 1/01/1996 (non quotate):</p> <ul style="list-style-type: none"> che concedono finanziamenti nei confronti dei propri soci

		<p>- possono continuare a procedervi senza iscriversi all'albo degli intermediari finanziari a condizione che il volume dei finanziamenti non sia superiore a 15 milioni di euro, che l'importo unitario del finanziamento non sia superiore a 20.000 € e che i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli rispetto a quelli presenti sul mercato.</p>
70-72	Credito d'imposta per attività di R&S	<p>E' disposta la riduzione, a partire dal 2019, dell'aliquota di agevolazione dal 50% al 25%, prevedendo che, per alcune tipologie di spese, tale aliquota sia maggiorata al 50%.</p> <p>Inoltre, a partire dal 2019, viene ridotto anche il beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro.</p> <p>L'ammissibilità di nuove fattispecie di spesa al credito d'imposta per ricerca e sviluppo non opera, qualora l'inclusione del costo di tali beni tra le spese ammissibili al credito d'imposta abbia l'effetto di ridurre l'eccedenza agevolabile.</p>
73-77	Credito d'imposta riciclaggio plastiche miste	<p>Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, è riconosciuto, per il 2019 e il 2020, un credito d'imposta del 36% delle spese sostenute e documentate. Il bonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ è riconosciuto fino a un importo massimo di 20.000 € annui per beneficiario ✓ non è imponibile ai fini redditi/Irap (va indicato a quadro RU) ✓ va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 1/01 dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
78-81	Credito d'imposta formazione 4.0	<p>Viene prevista la proroga di 1 anno del credito d'imposta formazione 4.0, con estensione alle spese di formazione sostenute nel periodo successivo a quello in corso al 31/12/2018. Resta fermo il limite massimo annuale di € 300.000.</p> <p><u>Misura del bonus – rimodulazione:</u> il credito è attribuito nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ per le PMI: nella misura del 50% delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40%); ✓ per le medie imprese: rimane ferma la misura del 40%; ✓ per le grandi imprese: riduzione al 30% e nel limite massimo annuale di € 200.000. <p>A tal fine, viene autorizzata una spesa di € 250 milioni per l'anno 2020.</p>
82	Terzo Settore: ex Ipab	<p>Per gli enti non commerciali viene introdotta una disposizione normativa specifica nel D.lgs. 117/2017 al fine di ricomprendere tra le attività considerate non commerciali, e quindi escluse dalla formazione degli enti del Terzo Settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le attività in campo sociale, sanitario e socio-sanitario, svolte da Fondazioni Ex Ipab ✓ con la condizione di reinvestire tutti gli utili in attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e senza deliberare alcun compenso a favore degli organi amministrativi. <p>Le agevolazioni si applicano nel rispetto della normativa relativa agli aiuti de minimis.</p>
89-90	Canone RAI	<p>La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari all'importo di € 90 anche per gli anni successivi al 2018; continuano ad applicarsi le agevolazioni per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni anche per le annualità successive.</p>
156-161	Credito d'imposta rimozione amianto	<p>Spetta un credito d'imposta pari al 65% per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2018, per interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla bonifica ambientale (compresa la rimozione dell'amianto) - alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico - alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate - al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. <p>Il credito d'imposta spetta nel limite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ del 20% del reddito imponibile per le persone fisiche ed enti non commerciali ✓ nel limite del 10% dei ricavi annui per i soggetti imprenditori. <p>Va ripartito in tre quote annuali di pari importo (non operano i limiti di compensazione di 700.000 € previste in generale e di 250.000 € per i crediti da quadro RU).</p> <p>I soggetti beneficiari devono comunicare al ministero dell'ambiente l'ammontare delle erogazioni ricevute, dandone comunicazione sul proprio sito Internet.</p>

184-
189Rottamazione
ruoli per
contribuenti in
difficoltà
economica

Per le **persone fisiche** in grave e comprovata situazione di difficoltà economica:

- che sussiste in presenza di ISEE del nucleo familiare \leq €. 20.000 (e, in ogni caso, in presenza di procedura di liquidazione dei beni ex L. 3/2012 sul sovraindebitamento)
- è possibile definire i **carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017** relativi:

- ✓ all'omesso versamento di imposte (art. 36-bis)
- ✓ all'omesso versamento di contributi alle **Casse professionali/Gestione separata Inps** (ad esclusione di quelli derivanti ad un accertamento).

diversi da quelli oggetto di sgravio automatico ex art. 4 DL 119/2018 (cioè quelli di importo residuo al 24/10/2018 fino a €. 1.000, comprensivo di sanzioni e interessi)

Importi dovuti: ai fini della definizione dei ruoli si rendono dovuti i seguenti importi:

- ✓ **quota del capitale e degli interessi** di ritardata iscrizione a ruolo (escluse sanzioni o somme aggiuntive sui contributi previdenziali, ed interessi di mora) come di seguito:

Valore ISEE	% di Quota capitale + interessi
\leq € 8.500	16%
$>$ € 8.500 ed \leq € 12.500	20%
$>$ € 12.500	35%

- ✓ per i soggetti in procedura di sovraindebitamento la percentuale dovuta è pari al 10%
- ✓ le somme a titolo di aggio, rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica.

Pagamento: le somme dovute possono essere pagate:

- in soluzione unica entro il 30/11/2019
- in forma rateale (con interessi del 2% annuo), con le seguenti modalità:

Rata	Entità	Scadenza
1° rata	35%	Entro il 30/11/2019
2° rata	20%	Entro il 31/03/2020
Da 3° a 5° rata	15%	Entro il 31/07/2020, 31/03/2021 e 31/07/2021

Rottamazioni precedenti: la procedura **si estende ai carichi ricompresi nella Rottamazione-bis o Rottamazione-ter** (ove il contribuente non abbia perfezionato la definizione col pagamento tempestivo in unica soluzione). In tal caso l'agente della riscossione scomputa dalle somme dovute come sopra determinate quanto già versato per le precedenti rottamazioni (l'eventuale eccedenza non è ammessa a rimborso)

Procedura:

- **entro il 30/04/2019** (stesso termine previsto per la Rottamazione ter): il contribuente presenta l'apposita dichiarazione (analoga al mod. DA per le varie rottamazioni), nella quale attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica.
- **entro il 31/10/2019** l'agente della riscossione comunica l'eventuale ammissione alla procedura, oltre all'ammontare delle somme dovute e la scadenza delle singole rate.

Esclusione dalla procedura e Rottamazione-ter: in caso di esclusione dalla procedura:

- per carenza dei presupposti
- o per indicazione di ruoli non definibili

l'agente della riscossione verifica se vi siano i requisiti per la **Rottamazione ter**; in caso positivo comunica al contribuente l'**attivazione automatica** della relativa procedura e l'applicazione del seguente piano di rateazione "speciale":

Rata	Entità	Scadenza
1° rata	30%	Entro il 30/11/2019
Da 2° a 17° rata	70%	Entro il 31/07 e 31/11 di ciascun anno

Controlli: l'agente della riscossione può procedere ad effettuare dei controlli sull'effettiva sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

200	Sabatini-ter	Viene disposto il rifinanziamento della cd. “Sabatini-ter”, destinata a riconoscere un contributo in conto interessi finalizzato all’acquisto di beni strumentali delle imprese.																									
212	PIR	Viene modificata la disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine , introducendo un ulteriore vincolo di destinazione agli investimenti effettuati. In particolare: <ul style="list-style-type: none">- le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine- devono essere investiti per almeno il 3% del valore complessivo in strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da PMI (Racc. UE 2003/361/CE), oltre al 70% già vincolato ai sensi delle norme vigenti.																									
218	Start up innovative	<p>Viene disposto l’incremento della detrazione/deduzione dal 30% al 40% degli investimenti nel capitale sociale di start up innovative (art. 29 DL 179/2012) per il 2019.</p> <table><tr><th>SOCIO INVESTITORE</th><th>ANNO</th><th>% DETRAZIONE IRPEF sulla somma investita</th><th>Investim. massimo (invariato)</th></tr><tr><td rowspan="3">Persone fisiche e Soc. di persone</td><td>2013 -2016</td><td>19% (25% se start-up a vocazione sociale o in ambito energetico)</td><td>€ 500.000 per periodo d’imposta</td></tr><tr><td>dal 2017 a regime</td><td>30%</td><td rowspan="2">€ 1.000.000 per periodo d’imposta</td></tr><tr><td>solo 2019</td><td>40%</td></tr></table> <table><tr><th>SOCIO INVESTITORE</th><th>ANNO</th><th>% DEDUZIONE IRES sulla somma investita</th><th>Investim. massimo (invariato)</th></tr><tr><td rowspan="3">Società di capitale</td><td>2013 -2016</td><td>20% (27% se start-up a vocazione sociale o in ambito energetico)</td><td rowspan="3">€ 1.800.000 per periodo d’imposta</td></tr><tr><td>dal 2017 a regime</td><td>30%</td></tr><tr><td>solo 2019</td><td>40% (50% in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale)</td></tr></table>	SOCIO INVESTITORE	ANNO	% DETRAZIONE IRPEF sulla somma investita	Investim. massimo (invariato)	Persone fisiche e Soc. di persone	2013 -2016	19% (25% se start-up a vocazione sociale o in ambito energetico)	€ 500.000 per periodo d’imposta	dal 2017 a regime	30%	€ 1.000.000 per periodo d’imposta	solo 2019	40%	SOCIO INVESTITORE	ANNO	% DEDUZIONE IRES sulla somma investita	Investim. massimo (invariato)	Società di capitale	2013 -2016	20% (27% se start-up a vocazione sociale o in ambito energetico)	€ 1.800.000 per periodo d’imposta	dal 2017 a regime	30%	solo 2019	40% (50% in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale)
SOCIO INVESTITORE	ANNO	% DETRAZIONE IRPEF sulla somma investita	Investim. massimo (invariato)																								
Persone fisiche e Soc. di persone	2013 -2016	19% (25% se start-up a vocazione sociale o in ambito energetico)	€ 500.000 per periodo d’imposta																								
	dal 2017 a regime	30%	€ 1.000.000 per periodo d’imposta																								
	solo 2019	40%																									
SOCIO INVESTITORE	ANNO	% DEDUZIONE IRES sulla somma investita	Investim. massimo (invariato)																								
Società di capitale	2013 -2016	20% (27% se start-up a vocazione sociale o in ambito energetico)	€ 1.800.000 per periodo d’imposta																								
	dal 2017 a regime	30%																									
	solo 2019	40% (50% in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale)																									
228	Voucher manager	<p>E’ istituito un contributo a fondo perduto nella forma di <i>voucher</i> (analogo al voucher internazionalizzazione di cui al DM 17/07/2017) per l'acquisizione di consulenze specialistiche nell’ambito dei settori del piano “Industria 4.0”, regolato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ spetta per i 2 periodi successivi a quello in corso al 31/12/2018 (2019/2020):<ul style="list-style-type: none">✓ alle PMI: per il 50% dei costi sostenuti nel limite (per singolo periodo) di € 40.000✓ alle medie imprese: per il 30% dei costi sostenuti nel limite di € 25.000▪ in caso di adesione ad un contratto di rete che abbia ad oggetto lo sviluppo di tecnologie "Impresa 4.0", il contributo alla rete è pari al 50% dei costi sostenuti ed entro un limite massimo complessivo di € 80.000▪ i <i>voucher manager</i> vengono concessi previa sottoscrizione di apposito contratto di servizio di consulenza tra i soggetti beneficiari e le società/manager qualificati iscritti in un apposito elenco; con DM sono fissati i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi, nonché l’eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle PMI ed alle reti di impresa.																									
245	Turisti extraUE - Limiti all’utilizzo del denaro contante	<p>In tema di tracciabilità dei pagamenti per acquisti di beni/servizi da commercianti al minuto ed agenzie viaggi effettuati da parte di stranieri non residenti è disposto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ torna ad € 15.000 il limite massimo dei pagamenti in contanti effettuabili (cioè nel limite previsto fino al 3/07/2017 e successivamente ridotto ad € 10.000)▪ con norma viene estesa anche ai cittadini dell’UE/SEE, attualmente esclusi.																									
273-274	Trasferimento dei pensionati in Italia	<p>Con l’introduzione del nuovo art. 24-ter nel TUIR in base al quale:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ i titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri✓ se trasferiscono la propria residenza in un comune del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia) con popolazione fino a 20.000 abitanti (divenendo fiscalmente residente in Italia)✓ provenendo da un Paese “collaborativo” (cioè col quale sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa)✓ possono optare per l’assoggettamento dei redditi esteri (percepiti da fonte estera o prodotti all’estero) di qualsiasi categoria all’imposta sostitutiva del 7%																									

		<p>✓ a condizione di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti a quelli di detta opzione.</p> <p>Opzione: è caratterizzata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è valida per i primi 5 periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace - va esercitata nel Mod. Redditi relativa al periodo in cui è trasferita la residenza fiscale - può essere esercitata limitatamente ad alcuni paesi esteri (e non per altri) - è revocabile (in tal caso non può più essere nuovamente esercitata) - esonera dall'obbligo del quadro RW e dall'applicazione di IVIE ed IVAFE. <p>Imposta: è regolamentata in modo analogo all'Irpef (come termini di versamento, modalità di versamento, accertamento e riscossione, sanzioni, ecc.)</p> <p>Rientro dei "Paperoni": l'agevolazione è alternativa a quella dell'art. 24-bis Tuir (tassazione fissa di €. 100.000 su tutti i redditi esteri per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, non essendovi stati residenti per almeno 9 anni sugli ultimi 10).</p>
283-284	Rottamazione delle licenze	<p>Con riproposizione, a regime a decorrere dal 2019, dell'art. 1 D.lgs 207/96 è disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il riconoscimento di un indennizzo a favore dei commercianti che cessano l'attività, consegnando la licenza in comune ▪ ove in possesso dei requisiti (in passato validi per la pensione di vecchiaia): <p>✓ 62 anni di età se uomo e 57 anni se donna</p> <p>✓ iscrizione, alla data di cessazione dell'attività, per almeno 5 anni all'IVS commercio.</p> <p>Entità dell'indennizzo: coincide con il trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione IVS (€. 513 per l'anno 2019)</p> <p>La richiesta va presentata presso gli sportelli dell'Inps.</p> <p>Come per il passato, è prorogato l'aumento dello 0,09% della contribuzione della gestione IVS commercianti (finalizzato a finanziare tale indennizzo).</p>
354	Fattura elettronica ai consumatori finali	<p>Con modifica dell'art. 1 c. 3 D.lgs 127/2015 è previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali ▪ sono "rese disponibili" (sul portale fatture e corrispettivi gestito dall'Agenzia Entrate) la seconda circolare che comunque risulta piuttosto lunga stessi
488	Bonus Asili nido	<p>E' incrementato da €. 1.000 ad €. 1.500 il bonus riconosciuto ai bambini (art. 1 c. 355 L. 232/2016):</p> <ul style="list-style-type: none"> - iscritti agli asili nido pubblici - o destinatari di "forme di supporto presso la propria abitazione" in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche.
604	Bonus Cultura 18enni	<p>Ai soggetti residenti in Italia che compiono 18 nel 2019 e assegnata una Carta elettronica utilizzabile per l'accesso a manifestazioni culturali (musei, cinema, parchi naturali, ecc.) ed a corsi di musica, teatro o lingua straniera.</p>
621-628	Sport bonus	<p>E' riconosciuto anche sul 2019 il credito d'imposta nella misura del 65% calcolato sulle erogazioni liberali in denaro effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ per interventi di manutenzione/restauro di impianti sportivi pubblici ✓ o per la realizzazione ex novi di tali strutture. <p>anche se corrisposte ai soggetti concessionari/affidatari dei beni oggetto di tali interventi.</p> <p>Limite: il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per le persone fisiche private ed ENC: nei limiti del 20% del reddito imponibile ▪ ai soggetti titolari di reddito d'impresa: nei limiti del 10% dei ricavi annui. <p>Disciplina: il credito d'imposta</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ▪ non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ▪ non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali ▪ per i soggetti titolari di reddito d'impresa: <ul style="list-style-type: none"> - va utilizzato in compensazione nel mod. F24

		- senza limiti (generale di €. 700.000 nè di €. 250.000 per i bonus indicati a quadro RU)
638	Imposta unica su pronostici sportivi	A decorrere dal 1/07/2019 è soppressa l'imposta unica: - sui concorsi pronostici sportivi (DM 179/2003): Totocalcio, Totogol e IL9 - sulle scommesse a totalizzazione sportive e non sportive (DM 178/99).
646	Esenzione imposta di bollo per gli atti di ASD e SSD	Viene disposta la modifica dell'art. 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al DPR 642/1972 al fine di estendere l' esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI .
689-691	Accise Birra	L'accisa sulla birra viene ridotta a € 2,99 per ettolitro e grado-Plato. Inoltre, vengono introdotte disposizioni specifiche per i birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.
662-697	Raccoglitori occasionali di prodotti non legnosi	I redditi delle persone fisiche derivati dalla raccolta in via "occasionale" (cioè quando i corrispettivi per la vendita dei beni non superano €. 7.000 annui) di prodotti selvatici non legnosi ricompresi nella classe Ateco 02.30 (<u>es</u> : funghi e tartufi; bacche; frutta in guscio; ecc.) e nell'art. 3 D.lgs 75/2018 (piante officinali spontanee) sono assoggettati ad imposta sostitutiva fissa di €. 100 (che non si applica in caso di raccolta esclusivamente per autoconsumo). I raccoglitori occasionali sono esonerati dagli adempimenti dei soggetti passivi Iva: versamento dell'Iva, obblighi contabili, ecc. (nuovo art. 34-ter Dpr 633/72). L'acquirente deve emettere un documento d'acquisto riportante i dati dell'operazione (data, controparti e beni acquistati). In tal caso non si applica l'art. 25-quater Dpr 600/73 (cioè la ritenuta del 23% a titolo di imposta sul corrispettivo ridotto del 22% a titolo di deduzione forfettaria, che rimane applicabile per i raccoglitori "non occasionali").
698	Agricoltori non esonerati	Tale regime è applicabile anche da parte dei produttori agricoli: ✓ diversi dagli agricoltori esonerati (art. 34 c. 6 Dpr 633/72) ✓ che gestiscono la produzione di prodotti selvatici non legnosi non ricompresi tra i prodotti di cui al precedente comma (v. sopra) possono applicare il regime speciale Iva (il reddito rimane tassato su base catastale).
698	Aliquota Iva dei tartufi	<u>Cessione di tartufi</u> : nei limiti della quantità standard di produzione (da stabilire con DM), trova applicazione il regime Iva speciale di cui all'art. 34 Dpr 633/72. <u>Cessione tartufi freschi o refrigerati</u> : si applica l'Iva del 5% <u>Cessione tartufi congelati, essiccati o lavorati</u> (cioè preservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato): si applica l'Iva del 10%.
700-701	Cessione di prodotti degli imprenditori agricoli	Con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 4 D.lgs. 228/2001 viene previsto che gli imprenditori agricoli (anche associati) iscritti nel registro delle imprese possono vendere al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti agricoli e alimentari provenienti: ✓ non più i soli prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende ✓ ma anche i prodotti appartenenti a comparti economici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli (le vendite dei prodotti provenienti dalla propria azienda devono essere prevalenti)
705	Coadiuvanti dei coltivatori diretti	I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti allo stesso nucleo familiare, iscritti nella gestione previdenziale agricola come coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria del titolare dell'impresa agricola cui partecipano. E' probabile si intenda fare riferimento alle agevolazioni in materia di IMU (v. Nota MEF del 23/05/2016 n. 20535/DF).
759	Agevolazioni ZFU Sisma Centro Italia	Le esenzioni e le agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita nel territorio dei comuni terremotati del Centro Italia (art. 46 DL 50/2017) vengono estese alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno del perimetro della Zfu entro il 31/12/2019 (tranne le imprese operanti nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica che alla data del 24/08/2016 non avevano la sede nei territori colpiti dal terremoto).

		Inoltre, la fruibilità delle agevolazioni viene estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020.
762	Bonus pubblicità e regime de minimis	In relazione al credito d'imposta per l'acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali effettuate su a) giornali (quotidiani o periodici, anche online) editi da titolari di testata giornalistica b) emittenti televisive/radiofoniche locali (analogiche o digitali) è introdotto l'obbligo del rispetto dei requisiti de-minimis (Reg. UE 1407/1408 del 2013)
805	Riduzione dei crediti d'imposta	E' disposta l'emanazione di un DM interministeriale MEF-MISE per definire la riduzione delle misure delle seguenti tipologie di crediti d'imposta: - esercenti sale cinematografiche (art. 18 c. 1 L. n. 220/2016) - esercenti attività di vendita di libri al dettaglio (librerie) ex art. 1 c. 319 L. 205/2017) - imprese produttrici di prodotti editoriali per investimenti in beni strumentali e programmi di ristrutturazione economica produttiva (art. 8 L. n. 62/2001).
806-809	Credito d'imposta per le edicole	Per il 2019 e il 2020 , agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto: ✓ un credito d'imposta nella misura massima di €. 2.000 ✓ parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l'attività, nonché ad altre eventuali spese di locazione o altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il bonus è esteso anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi di cui all'art. 2 c. 3 D.Lgs. 170/2001 (rivendite di tabacchi, di carburanti e oli minerali) se l'attività commerciale costituisce l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune
813-814	Notifica postale degli atti giudiziari	Con modifica della L. 890/1982 sulla notificazione degli atti giudiziari , è disposto che: ▪ è soppresso il bollo dell'ufficio postale sull'avviso di ricevimento ▪ termini che decorrono dalla notifica per posta (es: per impugnare l'accertamento): ✓ in generale: si computano, come noto, dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento ✓ in deroga: se tale data non risulta apposta (o sia incerta) , si computano da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione (non più da quello dell'ufficio postale) che lo restituisce ▪ smarrimento dell'avviso di ricevimento : qualora il mittente indichi un indirizzo di PEC, l'operatore fa una copia digitale (e non più analogica) dell'avviso di ricevimento e provvede entro 5 gg (invece che in 3 giorni) a trasmettere copia dell'avviso al mittente; ▪ se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario , l'operatore postale dà notizia al destinatario con raccomandata il cui costo è a carico del mittente; ▪ il piego è depositato entro 2 giorni (anziché entro il giorno successivo) dal tentativo di notifica alle persone abilitate che si siano rifiutate di riceverlo.
917 e 919	Imposta sulla pubblicità	I Comuni possono aumentare fino al 50% le tariffe dell'imposta sulla pubblicità/diritti su pubbliche affissioni per le superfici > 1 mq (le sue frazioni si arrotondano a 0,5 mq). Inoltre possono rateizzare il rimborso delle maggiorazioni di tale imposta/diritti per il periodo 2013-2018, considerate illegittime (Corte Costi. sent. n. 15/2018).
986	ISEE ed immobili inagibili	Ai fini dell'indicatore ISEE, per il 2019 è disposta l'esclusione del valore degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti/non agibili in seguito a calamità naturali .
940-948	Rivalutazione di beni e partecipazioni d'impresa	Viene riproposta la possibilità per le imprese (che non adottano gli IAS): ▪ di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, iscritte in bilancio al 31/12/2017 ▪ ad esclusione degli immobili "merce". La rivalutazione: ✓ va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo al 31/12/2017 , per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1/01/2019 ✓ deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea ✓ è effettuata attraverso il pagamento di un' imposta sostitutiva con le seguenti aliquote: - 16% per i beni ammortizzabili - 12% per i beni non ammortizzabili .

		<p>Le principali ulteriori disposizioni normative previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Affrancamento del saldo attivo della rivalutazione: l'imposta sostitutiva è del 10% ✓ Ammortamenti: il maggior valore si considera riconosciuto ai fini dell'Irpef/Ires/Irap dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita ✓ Plusvalenze/minusvalenze: nel caso di cessione/destinazione a finalità estranee dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione; ✓ Versamento delle imposte sostitutive: sono versate (anche tramite compensazione) in un'unica rata nel termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
985	Esenzione IMU sisma Emilia-Romagna	<p>Nei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'esenzione Imu è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31/12/2019</p>
991, 993-998	Proroga termini sisma centro Italia	<p>Nei Comuni (di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpiti dal sisma a partire dal 24/08/2016 vengono disposte una serie di proroghe delle agevolazioni.</p> <p>Proroga sospensione o rateizzazione dei versamenti: i soggetti privati (diversi dai titolari di reddito di impresa/lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole) versano i tributi oggetto di sospensione</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ entro il 1/06/2019 (in precedenza fissati al 16/01/2019) ✓ con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a partire 1/06/2019 <p>Gli adempimenti ed i pagamenti dei contributi previdenziali/assistenziali sospesi (in precedenza fissati al 31/01/2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sono effettuati entro il 1/06/2019 ✓ con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a partire 1/06/2019. <p>Esenzione da Irpef/Ires dei fabbricati: l'esenzione per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero viene estesa fino al 2020.</p> <p>Notifica delle cartelle di pagamento: è disposta la proroga dal 1/01/2019 al 1/01/2020 della ripresa dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme dagli atti di accertamento esecutivi e di quelle accertate dall'Inps</p> <p>Imposta pubblicità e Tosap: per le attività ivi localizzate (sede legale od operativa) non sono dovute l'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi e le aree pubbliche.</p>
1020	ZFU Genova	<p>Sono prorogate al 2019 le agevolazioni fiscali per le imprese che hanno la sede principale/sede operativa all'interno della Zfu istituita nel territorio di Genova a seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi</p>
1022	Strutture periferiche enti pubblici non economici	<p>Per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare i propri compiti di servizio pubblico si considerano non commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali</p>
1031-1047	Incentivi acquisto veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica	<p>Sono introdotti dei disincentivi per l'acquisto di autovetture nuove inquinanti ed incentivi per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni.</p> <p>Incentivi: come già in passato, il riconoscimento avviene come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'acquirente ha riconosciuto uno sconto sul totale fattura da parte del venditore ✓ anche quest'ultimo acquista il mezzo già scontato dalla casa costruttrice/importatore ✓ quest'ultima recupera lo sconto quale credito d'imposta da utilizzare nel mod. F24. <p>L'incentivo spetta per i veicoli acquistati (anche in leasing) ed immatricolati in Italia dal 1/03/2019 al 31/12/2021 di un mezzo nuovo di categoria M1 con prezzo di listino inferiore a € 50.000 (Iva inclusa).</p>

		<p>Entità del contributo: varia a seconda che sia contestualmente rottamato un veicolo della stessa categoria Euro 1, 2, 3 o 4 o meno:</p> <table><tr><th colspan="2">CON ROTTAMAZIONE</th><th colspan="2">SENZA ROTTAMAZIONE</th></tr><tr><th>CO2 g/km</th><th>Contributo</th><th>CO2 g/km</th><th>Contributo</th></tr><tr><td>da 0 a 20</td><td>€. 6.000</td><td>da 0 a 20</td><td>€. 4.000</td></tr><tr><td>da 21 a 70</td><td>€. 2.500</td><td>da 21 a 70</td><td>€. 1.500</td></tr></table> <p>Colonne di ricarica veicoli elettrici E' disposta una detrazione del 50% (fino a un massimo di €. 3.000) per le spese sostenute dal 1/03/2019 al 31/12/2021 relative all'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica.</p> <p>Disincentivi: chi acquista (anche in leasing) ed immatricula in Italia dal 1/03/2019 al 31/12/2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2g/km (da un minimo di €. 1.100 ad un massimo di €. 2.500).</p>	CON ROTTAMAZIONE		SENZA ROTTAMAZIONE		CO2 g/km	Contributo	CO2 g/km	Contributo	da 0 a 20	€. 6.000	da 0 a 20	€. 4.000	da 21 a 70	€. 2.500	da 21 a 70	€. 1.500
CON ROTTAMAZIONE		SENZA ROTTAMAZIONE																
CO2 g/km	Contributo	CO2 g/km	Contributo															
da 0 a 20	€. 6.000	da 0 a 20	€. 4.000															
da 21 a 70	€. 2.500	da 21 a 70	€. 1.500															
1048	Tassa automobilistica veicoli storici	Agli autoveicoli/motoveicoli di interesse storico/collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni, in possesso del certificato di rilevanza storica riportato sulla carta di circolazione, si applica la riduzione al 50% della tassa automobilistica.																
1051	PREU sugli apparecchi da intrattenimento	Dal 1/01/2019 le misure del PREU sono incrementate in relazione: <ul style="list-style-type: none">✓ sia alle new slot (AWP): incremento nella misura di 1,35 punti percentuali✓ che alle video lottery (VLT): incremento nella misura di 1,25 punti percentuali rispetto a quanto già previsto dal DL 87/2018 (cd. "Decreto dignità").																
1052	Imposta unica su giochi e scommesse	<p>L'imposta unica di cui al D.lgs. 504/98 dal 1/01/2019 è incrementata come segue:</p> <table><tr><th>Aliquota sulla raccolta al netto delle somme che sono restituite in vincite</th><th>Aliq.</th></tr><tr><td>Giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e gioco del bingo a distanza</td><td>25%</td></tr><tr><td>Scommesse a quota fissa (escluse quelle ippiche) con raccolta effettuata</td><td></td></tr><tr><td>- su rete fisica</td><td>20%</td></tr><tr><td>- a distanza</td><td>24%</td></tr><tr><td>Scommesse a quota fissa su eventi simulati</td><td>22%</td></tr></table>	Aliquota sulla raccolta al netto delle somme che sono restituite in vincite	Aliq.	Giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e gioco del bingo a distanza	25%	Scommesse a quota fissa (escluse quelle ippiche) con raccolta effettuata		- su rete fisica	20%	- a distanza	24%	Scommesse a quota fissa su eventi simulati	22%				
Aliquota sulla raccolta al netto delle somme che sono restituite in vincite	Aliq.																	
Giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e gioco del bingo a distanza	25%																	
Scommesse a quota fissa (escluse quelle ippiche) con raccolta effettuata																		
- su rete fisica	20%																	
- a distanza	24%																	
Scommesse a quota fissa su eventi simulati	22%																	
1053-1054	Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni	<p>Sono riaperti i termini per la rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ di terreni (agricoli ed edificabili)✓ partecipazioni in società non quotate <p>posseduti al 1/01/2019 al di fuori del regime d'impresa.</p> <p>Imposta sostitutiva: è incrementata come segue:</p> <table><tr><th>Imposta sost.</th><th>Bene rivalutato</th><th>(in passato)</th></tr><tr><td>10%</td><td>terreni (agricolo o edificabili)</td><td>8%</td></tr><tr><td>10%</td><td>partecipazioni non qualificate</td><td>8%</td></tr><tr><td>11%</td><td>partecipazioni qualificate</td><td>8%</td></tr></table> <p>Non è disciplinato il "recupero" (ad abbattimento dell'imposta dovuta o a rimborso nei 48 mesi) dell'imposta assolta in precedenti rivalutazioni dei medesimi beni.</p> <p>Termine di versamento: l'imposta sostitutiva va versata al 30/06/2019:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ in soluzione unica✓ relativamente alla 1° di 3 rate annuali di pari importo (con interessi del 3% annuo) <p>Perizia di stima: va redatta ed asseverata entro il medesimo temine del 30/06/2019.</p>	Imposta sost.	Bene rivalutato	(in passato)	10%	terreni (agricolo o edificabili)	8%	10%	partecipazioni non qualificate	8%	11%	partecipazioni qualificate	8%				
Imposta sost.	Bene rivalutato	(in passato)																
10%	terreni (agricolo o edificabili)	8%																
10%	partecipazioni non qualificate	8%																
11%	partecipazioni qualificate	8%																
1055	Abrogazione IRI	La norma abroga a decorrere dal periodo d'imposta 2018 il regime IRI introdotto con l'art. 1, commi 547-548, della L. 232/2016.																
1056 e 1065	Enti creditizi e finanziari	Sono introdotte delle disposizioni particolari in relazione alla deducibilità delle perdite su crediti di cui all'art. 16 D.L. 83/2015.																

1057-1064	Acquisto veicoli elettrici o ibridi	<p>Al soggetto che, nel 2019, acquista in Italia (anche in leasing) un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1 e L3), e rottama un veicolo della stessa categoria di cui è proprietario (utilizzatore in leasing) da almeno 12 mesi</p> <p>✓ spetta un contributo (in forma di sconto sul totale fattura) pari al 30% del prezzo di acquisto</p> <p>✓ fino a un massimo di € 3.000</p> <p>nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria Euro 0, 1 e 2. Le imprese costruttrici/importatrici del veicolo</p> <p>✓ rimborsano al venditore l'importo del contributo riconosciuto all'acquirente</p> <p>✓ e lo recuperano sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione.</p>														
1066	Imposta sulle assicurazioni	La misura dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni viene elevato all'85% per il 2019, al 90% per il 2020 ed al 100% a decorrere dal 2021..														
1067-1069	Prima applicazione dell'IFRS 9	Sono introdotte delle disposizioni particolari in relazione alla riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al par. 5.5 dell'IFRS 9														
1070-1071	Principi contabili internazionali	Si introduce la facoltà (in luogo dell'obbligo) di applicare i principi contabili internazionali per i soggetti di cui all'art. 2 Dlgs 38/2005, i cui titoli non sono quotati (la facoltà decorre dall'esercizio precedente a quello in corso al 1/01/2019)														
1074-1078	Tabacchi lavorati	è incrementata la componente per il calcolo dell'accisa sulle sigarette e l'accisa minima applicabile agli altri tabacchi lavorati.														
1079	Deducibilità quote di ammortamento di avviamento e di altri beni immateriali	<p>E' rinviata al 2019 la deducibilità delle quote di ammortamento sull'avviamento/altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA (imposte anticipate):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ non ancora dedotte fino al 31/12/2017▪ in luogo di quelle non ancora dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2018. <p>Nella tabella seguente si riportano le percentuali di deducibilità previste:</p> <table><tr><td>ANNI</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022-2027</td><td>2028-2029</td></tr><tr><td>%</td><td>0%</td><td>5%</td><td>3%</td><td>10%</td><td>12%</td><td>5%</td></tr></table>	ANNI	2018	2019	2020	2021	2022-2027	2028-2029	%	0%	5%	3%	10%	12%	5%
ANNI	2018	2019	2020	2021	2022-2027	2028-2029										
%	0%	5%	3%	10%	12%	5%										
1080	Abrogazione dell'ACE	<p>La disposizione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ l'abolizione della disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)▪ continua ad applicarsi l'art. 3 c. 2 DM 3/08/2017 limitatamente all'eccedenza dell'ACE rispetto al reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31/12/2018. <p>Dunque, l'ACE inutilizzata nel 2018 continua ad essere riportata sui periodi successivi per abbattere il relativo reddito, o essere trasformata in credito d'imposta ai fini IRAP.</p>														
1084	Imposta di registro - Interpretazione degli atti	La legge di bilancio 2018 ha modificato l'art. 20 del TUR, stabilendo che per la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione non vanno considerati elementi interpretativi esterni all'atto o contenuti in altri negozi giuridici collegati. Tale disposizione viene ora espressamente qualificata come norma di interpretazione autentica														
1085-1087	Abrogazione agevolazioni Irap	<p>È disposta la soppressione dal 2019 delle seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ credito d'imposta pari al 10% dell'Irap lorda del periodo per i contribuenti privi di lavoratori dipendenti (che non determinano la base imponibile col criterio cd. "retributivo"), ex art. 1 c. 21 L. 190/2014)▪ deduzione forfettaria maggiorata (€ 15.000, incrementata a € 21.000 per i lavoratori under 35 o di sesso femminile) per ciascun lavoratore a tempo indeterminato impiegato nelle regioni del Mezzogiorno														
1092	IMU su immobili in comodato - riduzione al 50%	<p>La riduzione del 50% della base imponibile IMU:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta▪ viene estesa al coniuge superstite del comodatario (in caso di morte di quest'ultimo) in presenza di figli minori. <div><p>Nota: la riduzione al 50% della base imponibile si ritiene si applichi anche ai fini della TASI, considerato il richiamo di quest'ultima alla determinazione della base imponibile fini IMU.</p></div>														

1100	Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo	Viene modificata la disciplina volta a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (cd "secondary ticketing"), introdotta dalla legge di bilancio 2017; in particolare ✓ è soppressa la previsione in base alla quale la vendita effettuata da una persona fisica in modo occasionale, anche senza finalità commerciali , non è oggetto di sanzione ✓ dal 31/03/2019 , i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominali . La nuova disciplina sul biglietto nominale non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore.
1127	Acconto cedolare secca	L'acconto della cedolare secca: ▪ fino al 2020 : permane nel limite del 95% ▪ dal 2021 : è incrementato al 100% .
1133	Maggiorazione TASI	I Comuni possono confermare, anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale.
1134	Agenti e rappresentanti aggiornamento del REA	E' disposta la riapertura fino al 31/12/2019 (fissato al 31/12/2018 dal DL 91/2018) del termine per l'iscrizione o l'aggiornamento della propria posizione al Registro delle imprese/Rea da parte di: ✓ agenti di affari in mediazione, ex art. 2 L. n. 39/89 (es.: agenti immobiliari) ✓ agenti / rappresentanti di commercio, ex art. 2 L. n. 204/85 ✓ mediatori marittimi, ex artt. 1 e 4, L. n. 478/68 ✓ spedizionieri, ex art. 2, L. N. 1442/41.

A tutti gli abbonati in regola con l'abbonamento 2019 sarà dato

IN OMAGGIO

la **VIDEOCONFERENZA** del 9/01/2019,
che farà il punto della situazione
a **inizio 2019**.

Da domani sarà disponibile il relativo
E-BOOK

**Rinnova subito l'abbonamento
2019!**

Manovra di Bilancio 2019



E-BOOK

REDAZIONE FISCALE

LEGGE DI BILANCIO 2019

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it